

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI e ARFÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici
in materia di opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Il diffuso fenomeno della falsificazione delle opere d'arte ha richiamato, in tempi recenti, l'attenzione preoccupata del mondo artistico e culturale, delle pubbliche autorità ed, in genere, di tutti coloro che sono interessati al mercato delle opere stesse.

Con un precedente disegno di legge, approvato già dal Senato, i presentatori di questa iniziativa, nell'intento di stroncare tale illecita attività, colmando le lacune della legislazione vigente, giungono a configurare in tale ipotesi una specifica figura criminosa (atto Senato V leg. n. 960).

Ora, al fine di rendere operante tale disciplina, consentendo l'agevole retta applicazione della norma penale, ma anche ad altri fini, come ad esempio vertenze ereditarie, fiscali, eccetera, si ravvisa l'opportunità di assicurare al giudice la collaborazione di tecnici altamente qualificati, forniti di speciali cognizioni scientifiche, di profonda cultura e che offrano, altresì, assoluta garanzia sotto il profilo morale.

La soluzione preferibile, al riguardo, appare quella di addivenire all'istituzione di

un albo di consulenti in materia di opere d'arte, ai quali dovrà essere riconosciuta la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in ordine all'autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Per quanto riguarda le perizie giudiziali la competenza sarà di carattere esclusivo. Si intende, in tal modo, disciplinare, in forma organica, un settore fino ad ora privo di adeguata regolamentazione e spesso lasciato alla improvvisazione, alla incompetenza e, talvolta, purtroppo, alla frode organizzata. Per quanto concerne gli attuali consulenti tecnici del giudice si osserva che essi vengono scelti sulla base di un ruolo di periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura senza che sia assicurata una specifica ed adeguata preparazione per una materia così delicata come quella in esame. Si rende quindi evidente l'urgente necessità della prospettata riforma.

In considerazione del preminente interesse pubblico all'esatta valutazione e, quindi, all'idonea conservazione e tutela del pa-

trimonio artistico nazionale appare opportuno che l'albo predetto venga conservato presso il Ministero della pubblica istruzione.

La prospettata istituzione dell'albo risponde ad una ulteriore esigenza di natura preventiva, quella di consentire agli interessati di avvalersi dell'opera di tecnici qualificati e di assoluta fiducia, al fine di ottenere attestazioni di autenticità delle opere d'arte predette, che consentano una piena tutela dell'affidamento degli acquirenti.

In attuazione dei principi esposti l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'albo dei consulenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 2 attribuisce agli iscritti la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in materia di autenticità e natura di opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Viene precisato che tale competenza per quanto riguarda le perizie giudiziali ha carattere esclusivo.

Nell'articolo 3 vengono enumerate le categorie aventi diritto all'iscrizione all'albo, che viene all'uopo distinto in due sezioni. Nella prima sezione possono essere iscritti i docenti di storia dell'arte presso l'Università e i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali in servizio per pubblico concorso.

Per evitare la costituzione di esclusive è prevista l'immissione nell'albo, in una seconda sezione, di tecnici pratici la cui parti-

colare competenza in materia sia riconosciuta dalla commissione per la tenuta dell'albo stesso.

L'articolo 4 disciplina la commissione unica per la tenuta dell'albo in modo che essa offra piena garanzia per una scelta oculata fra gli aspiranti all'iscrizione nell'albo e per una corretta tenuta dell'albo medesimo.

Al fine di consentire una collaborazione tra le competenze tecniche pubbliche e quelle private si è conferita anche alle associazioni rappresentative dei mercanti d'arte e d'antiquariato la facoltà di effettuare la designazione di tre esperti quali componenti della commissione predetta, uno per ogni largo settore di competenza (antico, medioevale, moderno e contemporaneo).

Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per l'iscrizione all'albo e regolano la procedura relativa.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano le ipotesi di radiazione e sospensione dall'albo, sulla base dei principi accolti in ogni ordinamento professionale.

Infine, allo scopo di evitare qualsiasi equivoco interpretativo in ordine alla natura esclusiva della competenza dei consulenti iscritti all'albo, per quanto attiene alle perizie giudiziali, si è ritenuto opportuno aggiungere un articolo (art. 21-bis) alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale per le ipotesi di procedimento penale per alterazione o contraffazione di opere di pittura, di scultura o di grafica e di oggetti di antichità e antiquariato in genere.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

Art. 2.

Spetta agli iscritti nell'albo la competenza ad effettuare perizie giudiziali o stragiudiziali in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

Art. 3.

L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia e di storia dell'arte antica, medioevale e moderna presso le università e i funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, moderna o contemporanea.

Art. 4.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composta da:

1) un consigliere di Stato, che la presiede;

- 2) un consigliere di Corte d'appello;
- 3) tre docenti universitari di ruolo dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai docenti delle materie stesse ed affini;
- 4) tre funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli;
- 5) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

La commissione è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere compiuto anni ventuno;
- 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che a norma dell'articolo 7 darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero della pubblica istruzione e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché di ogni altro documento utile.

Art. 7.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo.

Importano parimenti la radiazione d'ufficio:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del Codice penale.

Art. 8.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente;
- 3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Art. 9.

Dopo l'articolo 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, concernente « disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale » è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis. — « Quando è stato iniziato procedimento penale per alterazione o contraffazione di opere di pittura, scultura o grafica e di oggetti di antichità e di antiquariato la perizia è eseguita esclusivamente da un iscritto all'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte ».

Art. 10.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4.

Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 11.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte per l'esercizio 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 2573 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.